

**Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 2814**

**EMENDAMENTI**

**RELATORE**


**13.07.2011**

A.S. 2814

EMENDAMENTO

Articolo 1

*Al comma 1, dopo le parole "incarichi negli altri", inserire le seguenti: "sei principali".*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Ricchetti". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial "P" that loops around the first part of the name.

1.1000

## EMENDAMENTO

## Articolo 5

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis <<La disposizione di cui all'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte concernente gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, e limitatamente agli organi di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che ad essi comunque non si applica quanto previsto dagli articoli 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i medesimi organi non opera, inoltre, il limite di durata dell'organo da esse stabilito.>>.



## MOTIVAZIONE

L'articolo 6, primo comma, secondo periodo, del DL 78/2010, laddove esclude gli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente (Commissione VIA-VAS, Commissione AIA-IPPC ed altri analoghi) dall'onorarietà prevista in generale, dal medesimo comma, per la partecipazione agli organi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione.

Il presente emendamento si rende necessario al fine di chiarire che la predetta disposizione ha anche l'effetto di sancire l'inapplicabilità agli stessi organi di quanto previsto, in tema di riordino degli organi collegiali (limiti alla proroga, valutazione di perdurante utilità, durata biennale dell'organo con proroga di biennio in biennio legata ad obiettivi di risparmio), dall'art. 68 del DL 112/2008 e dall'art. 29 del DL 229/2006.


L'applicazione di tali disposizioni non risulta infatti coerente con l'importanza che tali organismi (peraltro recentemente oggetto di riordino con espresse previsioni legislative) rivestono, anche ai fini del recepimento pieno della normativa comunitaria in materia ambientale, e che è stata riconosciuta da ultimo proprio attraverso l'esclusione degli stessi dalla onorarietà della partecipazione. Né risulta coerente con la caratteristica, propria della Commissione VIA-VAs e di quella AIA-IPPC, di autofinanziarsi attraverso tariffe e contributi posti a carico degli operatori secondo quanto previsto dalla Parte II del d.lgs. 152/2006; tariffe e contributi per i quali è normativamente sancita la finalizzazione proprio alla copertura delle spese di funzionamento nonché dei compensi spettanti ai componenti delle predette Commissioni.

All'articolo 17, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole. "486,5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "105 milioni di euro";
- b) le parole: "periodo 1° giugno -31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto -";
- c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p)-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

*Conseguentemente, all'articolo 40 apportare le seguenti modifiche:*

Al comma 2 le parole: "2.198,963 milioni di euro per l'anno 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1.817,463 milioni di euro per l'anno 2011"; alla lettera a), le parole: "1.871,963 milioni di euro per l'anno 2011", sono sostituite dalle seguenti: "1.490,463 milioni di euro per l'anno 2011".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Parlato". The signature is stylized with a large, looped initial letter.

17.1000

### Relazione tecnica

Le disposizioni, rispetto al vigente comma 6 del presente decreto-legge 98/2011, sono dirette ad anticipare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle norme in materia di quota di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In tali termini, l'importo di 486,5 milioni di euro viene rideterminato in 105 milioni di euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

13 LUG. 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Carli*

Jenni

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 12-bis, la parola “2015” è sostituita dalla seguente: “2013” e sono soppresse le parole “, salvo quanto indicato al comma 12-ter,”;
- b) al comma 12-ter, primo periodo, le parole “2013” e “30 giugno” sono sostituite rispettivamente da “2011” e “31 dicembre” ed è soppresso l'ultimo periodo.”;

c) dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

“22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l'INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal Casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno

dalla data in cui è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all'entrata del bilancio dello Stato.

22-ter. Alla fine del comma 2, dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando per il personale del comparto scuola quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni."

22-quater. Con riferimento ai soggetti di cui al comma 22-ter le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

22-quinquies. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 22-ter che intendono avvalersi del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater."

IL RELATORE



### Relazione tecnica

#### Modifica di cui alla lettera a) – comma sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18

La disposizione prevede che, per gli anni 2012 e 2013, ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS non sia concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, sempre secondo il meccanismo stabilito dal predetto articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l'aumento di rivalutazione per il periodo in esame è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni DEF 2011);
- tasso inflazione in linea con quanto previsto DEF 2011;
- 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro anni nel 2011
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 22,3%, in riferimento alla quale, prima dell'entrata in vigore del DL 98/2011, per effetto del meccanismo di indicizzazione per fasce si stima un'elasticità media all'indice di rivalutazione pari a 89,4% circa;
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) corrispondente alla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS afferente ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, in riferimento alla quale l'indice di rivalutazione è riconosciuto nella misura del 70%: circa il 9,5%;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);
- la valutazione tiene anche conto dell'effetto di sterilizzazione del meccanismo di deincizzazione derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 5 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata;

derivano le seguenti economie **rispetto alla normativa vigente prima del DL 98/2011 (AS2814):**

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014
al netto effetti fiscali	420	680	680

Tenuto conto che l'emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011 (AS 2814) il quale comportava economie di pari importo per ciascuno degli anni in esame, gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica dell'emendamento in esame sono pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

**Modifica di cui alla lettera b) – comma sostitutivo del comma 4 dell'articolo 18**

La disposizione è diretta a prevedere l'anticipo al 1° gennaio 2013 (anziché il 1° gennaio 2014 come previsto dall'AS 2814 all'articolo 18, comma 4) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente, come previsto dall'articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Coerentemente con il predetto anticipo al 2013 vengono adeguate le scadenze per il conseguimento degli elementi informativi necessari all'emanazione dei decreti direttoriali di adeguamento (rientranti pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e di applicazione degli stessi adeguamenti). Le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98 /2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 dell'AS 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale.

Pertanto dalla complessiva disposizione articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2013 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi); per i successivi adeguamenti triennali dal 2016 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. Va da sé che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), convertito con legge n. 122/2010, e sulla base del regime delle decorrenze vigente derivano pertanto le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12. (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010 e in sede di relazione tecnica all'AS 2814:

Valutazione differenziale rispetto a quanto già scontato in sede di RT all'AS 2814 (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	38	262	290	29	349	400	430	436	439

**Modifiche di cui alla lettera c)****Comma 22-bis**

La disposizione prevede che per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 euro. A formare il trattamento pensionistico complessivo concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione (anno 2012): circa 800 mln di euro per la fascia superiore a 90.000 euro;
- contributo: 5% per la fascia compresa fra 90.000 e 150.000 euro e 10% per la fascia eccedente;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2011	2012	2013	2014	2015
Al lordo fisco	18	44	44	44	0
Al netto fisco	12	24	24	24	0

**Commi da 22-ter a 22-quinquies**

La disposizione in esame prevede, ai fini del prolungamento dell'attività lavorativa, con riferimento ai soggetti che accedono al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (a condizione di aver maturato 40 anni di anzianità contributiva) un posticipo della decorrenza del pensionamento di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (senza modificare il requisito contributivo minimodi 40 anni, in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma è posticipata la decorrenza del medesimo).

La disposizione si applica solo a coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, con esclusione, pertanto, dei soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ed è prevista un'esenzione nel limite di 5.000 unità.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- Stima soggetti interessati per coloro che maturano i requisiti minimi negli anni 2012-2014: dipendenti privati: circa 68.000 annui in media; dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): circa 11.000 annui in media; lavoratori autonomi: circa 34.500 annui in media

- Stima importi medi prestazioni (stime decorrenti anno 2012): circa 27.500 euro per i dipendenti privati, circa 37.000 euro per i dipendenti pubblici ((escluso il settore della scuola), circa 18.400 euro per i lavoratori autonomi;
- Soggetti esenti 5.000 con un'ipotesi di esaurimento in tre anni (equamente distribuiti con periodo di anticipo della decorrenza quindi crescente rispetto a quanto stabilito dalla norma in esame) per un importo medio stimato in media in 28.000 euro

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro), le quali hanno carattere strutturale trattandosi di misura diretta ad incrementare in via continuativa l'età media di accesso al pensionamento:

Economie (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016
0	201	433	710	790

**13 LUG. 2011**

... verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con  
avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cento*

“All’art. 20 sono apportate le seguenti modifiche:

*patto di stabilità*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

‘2. Ai fini di ripartire l’ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall’anno 2013, dal comma 5, nonché dall’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra gli enti del singolo livello di governo, i predetti enti sono ripartiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in quattro classi, sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del patto di stabilità interno;
- c) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie, e spesa corrente;
- d) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente, alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza del territorio;
- e) autonomia finanziaria;
- f) equilibrio di parte corrente;
- g) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- h) rapporto tra gli introiti derivanti dall’effettiva partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- i) effettiva partecipazione degli enti locali all’azione di contrasto all’evasione fiscale;
- l) rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
- m) l’aver operato dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente’;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

‘2-bis. A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dalla definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell’esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

2-ter. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 31 è sostituito dal seguente:

‘31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati. I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo:

- a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno quattro funzioni fondamentali loro spettanti, da essi individuate tra quelle di cui all’articolo articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009;

c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009.'

c) Al comma 3,

dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano per le province a decorrere dall'anno 2012.";


al secondo periodo le parole "di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti " di cui ai primi due periodi";

all'ultimo periodo, le parole "può essere ridotto" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotto";

d) 'I commi 6, 7 e 8 sono abrogati.'

e) 'Conseguentemente, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

"17-bis. Le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi e alle compensazioni relativi alle imposte sono ridotte dell'importo di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."

IL RELATORE  


## RELAZIONE TECNICA

La lettera a) e la lettera b), capoverso 2-bis, introducono alcune modifiche ai parametri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011.

Le modifiche apportate ai parametri di virtuosità non determinano effetti finanziari.

La lettera b), capoverso 2-ter, è finalizzato a dettare la tempistica per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

Le modifiche non determinano effetti finanziari.

La lettera c) anticipa, con riferimento alle Province virtuose, al 2012 l'esclusione dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

Tale modifica non ha ricadute sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, in quanto resta fermo l'obiettivo di comparto.

Inoltre, sempre la medesima lettera, prevede, non più facoltativamente, il bonus di 200 milioni a valere sul patto di stabilità interno degli enti territoriali virtuosi per l'anno 2012.

La disposizione non richiede compensazione, in quanto tale bonus è già cifrato nei saldi di finanza pubblica.

La lettera d), prevedendo il venir meno delle riduzioni delle risorse a favore degli enti locali previste dai commi 6, 7 e 8, determina un peggioramento del saldo netto da finanziare di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Al conseguente onere si provvede, ai sensi della lettera e), riducendo, di pari importo e con la medesima decorrenza, le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi ed alle compensazioni relativi alle imposte.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO       NEGATIVO

13 LUG. 2011

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantò*

accise  
defiscalità titoli  
concessioni  
stock option

AS 2814

All'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: 2-*ter*. Le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

1. per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a 50.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 34,20
- b) con periodicità semestrale euro 17,1
- c) con periodicità trimestrale euro 8,55
- d) con periodicità mensile euro 2,85

2. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 70,00
- b) con periodicità semestrale euro 35,00
- c) con periodicità trimestrale euro 17,5
- d) con periodicità mensile euro 5,83

3. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 240,00
- b) con periodicità semestrale euro 120,00
- c) con periodicità trimestrale euro 60,00
- d) con periodicità mensile euro 20,00

4. dal 2011, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 680,00
- b) con periodicità semestrale euro 340,00
- c) con periodicità trimestrale euro 170,00
- d) con periodicità mensile euro 56,67

5. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 50.000 euro ed inferiore a 150.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 230,00
- b) con periodicità semestrale euro 115,00
- c) con periodicità trimestrale euro 57,50
- d) con periodicità mensile euro 19,17

6. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 500.000 euro:

- a) con periodicità annuale euro 780,00
- b) con periodicità semestrale euro 390,00
- c) con periodicità trimestrale euro 195,00
- d) con periodicità mensile euro 65,00

7. dal 2013, per ogni esemplare relativamente ai depositi di titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia pari o superiore a 500.000:

a) con periodicità annuale	euro 1.100,00
b) con periodicità semestrale	euro 550,00
c) con periodicità trimestrale	euro 275,00
d) con periodicità mensile	euro 91,67

b) al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fatta eccezione per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori, in ogni caso la quota di ammortamento finanziario deducibile non può essere superiore al 2 per cento del costo dei beni. La precedente misura percentuale si applica anche ai beni di cui al comma 1 ammortizzati ai sensi degli articoli 102 e 103.";

c) dopo il comma 10 è inserito il seguente comma:

"10-bis Per rendere più rigoroso il regime di deducibilità degli accantonamenti, all'articolo 107, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui al periodo precedente è pari all'1 per cento.".

c) al comma 11 le parole "del comma 10" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 10 e 10-bis".


d) in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

50-bis. All'articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2011, n. 122 dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2 bis. Per i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. ".

50-ter. La disposizione di cui al comma 50-bis si applica ai compensi corrisposti a decorrere dalla di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

50-quater. Gli incrementi delle aliquote di accisa disposti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 77579, in data 28 giugno 2011, restano confermati a decorrere dal 1° gennaio 2012. Continua ad applicarsi l'articolo 1, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.



## Relazione tecnica

### Articolo 23

#### Comma 7, lettera b) – imposta di bollo sul dossier titoli

L'emendamento modifica l'articolo 23, comma 7 del decreto legge n. 98/2011, rimodulando gli importi dell'imposta di bollo dovuta in considerazione dell'ammontare del deposito di titoli.

Sulla base dei dati forniti recentemente da Banca d'Italia, relativi al numero dei conti titoli e alla distribuzione dello stesso in base all'ammontare del deposito, risulta un numero complessivo di conti titoli di circa 22 milioni.

Pertanto, gli incrementi dell'imposta di bollo previsti determinano un recupero di gettito su base annua di circa 897 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.525 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013

Considerando che a novembre di ogni anno si avrà il versamento dell'acconto pari al 95% di quanto liquidato nell'anno e con un'applicazione della norma dal 1 luglio, si avranno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

Anno di rif.		2011	2012	2013	2014	2015
	2011	299,0	149,5			
acconto	2012	426,1	- 426,1			
saldo	2012		747,5	149,5		
acconto	2013		852,2	- 852,2		
saldo	2013			2.104,2	420,8	
acconto	2014			2.398,8	- 2.398,8	
saldo	2014				2.104,2	420,8
acconto	2015				2.398,8	- 2.398,8
saldo	2015					2.104,2
acconto	2016					2.398,8
	<b>Totale</b>	<b>725,1</b>	<b>1.323,1</b>	<b>3.800,3</b>	<b>2.525,0</b>	<b>2.525,0</b>

Confrontando il gettito stimato con quello indicato nella relazione tecnica originaria si ha:

	2011	2012	2013	2014	2015
RT originaria	721,0	1.315,7	3.581,3	2.400,0	2.400,0
emendamento	725,1	1.323,1	3.800,3	2.525,0	2.525,0
Differenza	4,1	7,4	219,0	125,0	125,0

in milioni di euro

### Commi 10 – 10bis e 11 - Modifica art. 107 TUIR

La proposta emendativa in esame interviene all'articolo 23, commi 10 e 11 del decreto legge n. 98/2011. In particolare, si dispone che la disposizione di cui al comma 10 non venga applicata per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori e viene, altresì, modificato il limite della quota di ammortamento finanziario deducibile nell'esercizio (non superiore al 2 per cento del costo dei beni, in luogo dell'1 per cento). Inoltre, viene introdotto un comma 10-bis che prevede che per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui all'articolo 107, comma 2, secondo periodo del TUIR è pari all'1 per cento.

Relativamente all'intervento normativo al comma 10, la proposta emendativa in esame modifica il testo originario, escludendo la applicazione dello stesso per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori.

Considerato che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario le stime sono state effettuate utilizzando i dati relativi al settore maggiormente interessato dalla disposizione, ossia quello autostradale, alla nuova versione del comma 10 non si ascrive, in via prudenziale, alcun effetto positivo in termine di gettito, anche in considerazione dell'innalzamento della quota di ammortamento deducibile nell'esercizio (dall'1% al 2% del costo dei beni). Pertanto, le modifiche al comma 10 annullano quanto indicato nella RT originaria.

Gli effetti finanziari rispetto alla relazione tecnica originaria sono i seguenti:

	2011	2012	2013	2014
<b>IRES</b>	-	-218,4	-124,8	-124,8

Milioni di euro

Il comma 10-bis modifica le disposizioni contenute nell'articolo 107, comma 2, del TUIR relative agli accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori a fronte di spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ovvero delle altre spese di cui all'articolo 102, comma 6, dello stesso TUIR.

In particolare, la disposizione introdotta riduce il limite massimo dell'accantonamento deducibile portandolo dal 5% all'1% del costo del bene. Gli accantonamenti sono deducibili in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

La disposizione, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di conversione del presente decreto.

Dai dati, forniti dai maggiori concessionari interessati dalla norma, si rileva uno stock di investimenti di circa 30 miliardi di euro, il fondo dedotto è di circa 1 miliardo di euro e gli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2010 sono pari a 800 milioni di euro.

Dall'analisi delle dichiarazioni Unico 2010 Società di capitali dei principali soggetti, risulta una quota di accantonamenti fiscalmente non deducibile nell'anno ai sensi dell'articolo 107 comma 2 di circa 160 milioni di euro. Si stimano, quindi, in circa 640 milioni di euro (800 - 160 milioni di euro) gli accantonamenti dell'anno deducibili a legislazione vigente, in circa 667 milioni di euro il secondo anno, in circa 693 milioni di euro il terzo anno e in circa 720 milioni di euro il quarto anno.

Applicando la normativa proposta, gli accantonamenti deducibili sarebbero:

1. nel primo anno circa 128 milioni di euro ( $640 / 5\% \times 1\%$ ), l'effetto del primo sesto deducibile nell'esercizio in corso è stato neutralizzato dalla presenza di un fondo capiente;
2. nel secondo anno circa 240 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più un sesto della quota non deducibile per effetto della normativa proposta  $(640 - 128)/6$ , più un sesto della quota già non deducibile a legislazione vigente  $(160/6)$ ;
3. nel terzo anno circa 352 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più due sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta  $(640 - 128)/6 \times 2$ , più due sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente  $(160/6 \times 2)$ ;
4. nel quarto anno circa 464 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più tre sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta  $(640 - 128)/6 \times 3$ , più tre sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente  $(160/6 \times 3)$ .

Di seguito la stima del recupero di gettito su base annua, all'aliquota ordinaria del 27,5%:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	+141	+117	+94	+70	+47	+24	0

Milioni di euro

In termini finanziari, sul bilancio dello Stato, con un acconto del 100% per tenere conto della redditività dei contribuenti interessati, si determinano i seguenti effetti di gettito:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	0	+282	+93	+71	+46	+24	+1

Milioni di euro

L'effetto complessivo netto dell'emendamento è, pertanto, il seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
c. 10	0	-218,4	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8
c. 10-bis	0	282	93	71	46	24	1
<b>totale effetti</b>	<b>0</b>	<b>63,6</b>	<b>-31,8</b>	<b>-53,8</b>	<b>-78,8</b>	<b>-100,8</b>	<b>-123,8</b>

Milioni di euro

#### **Comma 50 bis - Modifiche all'articolo 33 D.L. 78/2010 (Aliquota addizionale sui bonus e stock options)**

La disposizione in esame modifica la disciplina contenuta nell'art. 33 del D.L. 78/2010 che, per i dirigenti ed i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, ha introdotto un'aliquota addizionale del 10% applicabile agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options per la quota degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Per effetto della presente modifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 si applicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sull'ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Ai fini della presente stima si prendono in considerazione i dati dei versamenti dell'addizionale in oggetto effettuati nel 2011 fino alla data del 12 luglio tramite i relativi codici tributo di versamento con F24 istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2011 (codici 1033, 1054, 1055, 1056 e 1059) e con risoluzione n. 29 del 9 marzo 2011 (codice 1684, da utilizzare nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un soggetto estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia; sarà quindi il lavoratore dipendente residente che dovrà determinare e versare la maggiore imposta con le medesime modalità di versamento dell'IRPEF).

In base a tali dati risulta un ammontare versato di circa 2,7 milioni di euro. Poiché tale ammontare è relativo ad un periodo di circa metà anno, si ipotizza che l'ammontare versato per l'intero 2011 in base all'attuale legislazione sia pari al doppio di tale cifra e quindi a 5,4 milioni di euro, cui corrisponderebbe una base imponibile annua pari a 54 milioni di euro (5,4/10%).

La modifica normativa in esame determina un importante effetto di ampliamento della base imponibile in oggetto, anche in considerazione del fatto che ne risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all'addizionale. Poiché non risultano disponibili dati di dettaglio che consentano di determinare con esattezza l'entità di tale ampliamento, ai fini della presente stima si ipotizza, in via prudenziale, un coefficiente di moltiplicazione della base imponibile pari a 5. Risulta pertanto una nuova base imponibile annua pari a 270 milioni di euro ed un corrispondente gettito di addizionale pari a 27 milioni di euro (270 X 10%).

Si stima quindi che la modifica normativa in esame determini un recupero di gettito di competenza annua pari a **+21,6 milioni di euro** (27 – 5,4).

Nell'ipotesi che la norma produca i suoi effetti sui versamenti effettuati a partire dal mese di ottobre 2011, si stima il seguente profilo finanziario (milioni di euro):

	2011	2012	2013
<b>Contributo addizionale</b>	+5,4	+21,6	+21,6

### Comma 50ter - Aumento Accise a regime

L'emendamento prevede che gli aumenti dell'aliquote delle accise disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011 restano confermate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con riguardo agli effetti finanziari, sulla base dei dati relativi ai consumi dell'anno 2010, la proposta normativa in esame comporta un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Accise	1.819,60	1.819,60	1.819,60	1.819,60
IVA	272,3	272,3	272,3	272,3
IRES/IRPEF	0	-75,8	-43,3	-43,3
IRAP	0	-14,6	-7,9	-7,9
Credito d'imposta autotrasporto	-306	-306	-306	-306
<b>Totale</b>	<b>1.785,9</b>	<b>1.695,6</b>	<b>1.734,8</b>	<b>1.734,8</b>

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO     NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

131 UG. 2011

*Conto*

All'articolo 39

- al comma 2, lettera c) numero 5), sono apportate le seguenti modifiche:


a) al primo ed al secondo periodo del capoverso 1-*bis*:

1) le parole "che sono iscritti in albi professionali ovvero esercitano" sono sostituite dalle seguenti: "che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale,";

2) dopo "lettera i)" è aggiunto "del comma 1";

b) dopo il secondo periodo del capoverso 1-*bis* è aggiunto il seguente: "All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria".

- al comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo: "Conseguentemente le procedure di cui al citato articolo 11, comma 4, avviate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono revocate".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pichetto". The signature is stylized with a large, looped initial 'P' and a long vertical stroke extending downwards from the base of the 'P'.

39. 1000

## RELAZIONE

L'emendamento modifica le disposizioni del decreto legge n. 98 del 2011 che prevedono limitazioni territoriali per lo svolgimento della funzione di giudice tributario (nuovo comma 1-bis dell'articolo 8 del d.lgs. n. 545 del 1992). In particolare, la proposta esclude l'operatività delle limitazioni territoriali nel caso in cui il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini del giudice siano iscritti in albi professionali nell'ambito regionale ovvero nelle regioni o province confinanti con la regione in cui ha sede la Commissione tributaria provinciale o regionale. Il divieto di svolgere le funzioni di giudice tributario continua, invece, ad applicarsi, qualora i soggetti di cui sopra esercitino, nel medesimo ambito territoriale in cui opera il giudice, talune attività espressamente indicate nell'articolo 8, comma 1, lettera i).

la competenza  
delle  
regole operanti

All'articolo 40 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "5.850 milioni di euro per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "2.850 milioni di euro per l'anno 2012";

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:


1-bis. Gli accantonamenti disposti, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del terzo periodo dall'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi con le modalità ivi previste. Le entrate previste dal primo periodo del citato comma 13 sono conseguentemente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

1-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014. Per i casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

1-quater. La disposizione di cui al comma 1-ter non si applica qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

c) al comma 2 le parole: "7.427,863 milioni di euro per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "4.427,863 milioni di euro per l'anno 2012"; alla lettera a), le parole: "4.314,863 milioni di euro per l'anno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1.314,863 milioni di euro per l'anno 2012.

IL RELATORE



40.1000

## Relazione tecnica

L'emendamento comporta una riduzione dell'accantonamento destinato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, con un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2012, pari a 3000 milioni di euro.

L'emendamento prevede, inoltre, che gli accantonamenti già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi, con un conseguente effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2011, corrispondente alle entrate ivi previste per un importo non inferiore a 2.400 milioni di euro.

La disposizione, al comma 1-ter, prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C - bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Per i casi in cui la suddetta disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della predetta riduzione, con riferimento ai singoli regimi interessati.

In considerazione dell'ammontare complessivo del gettito indicato nel predetto allegato, le riduzioni previste dal comma 1-ter garantiranno un recupero di gettito non inferiore agli importi indicati nel comma 1-quater.

Il comma 1-quater prevede che qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, la disposizione di cui al comma 1-ter non si applica.

Le disposizioni in esame comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli importi e per gli anni indicati dalle stesse.

L'efficienza della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

13 LUG. 2011

POSITIVO

NEGATIVO

A.S. 2814

All'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

*Some note 10*

"1-bis. Al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ~~esclusivamente~~ le categorie di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l'Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.

1-ter. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del piano.";

b) al comma 2 dopo le parole "dei servizi" sono inserite le seguenti: "e delle attività economiche".

Conseguentemente,

- alla rubrica dell'articolo 29 le parole "e dei servizi" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi e delle attività economiche";

- all'articolo 36, al comma 2, lettera b), numero 3), prima della parola "affidamento" sono inserite le seguenti: "in alternativa a quanto previsto al numero 1).";

IL RELATORE

*[Handwritten signature]*

*29. 1000*

*100.000*  
*[Handwritten diagram with arrows]*

*Allegato*

*C B S*

*[Handwritten diagram with arrows]*